

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **301/1984** (ECLI:IT:COST:1984:301)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **20/12/1984**

Deposito del **28/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14365**

Atti decisi:

N. 301

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1984.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi primo e secondo, della legge
della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni promosso con
ordinanza emessa il 3 maggio 1983 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Scarperi Alessandro ed altro e Comune di Brentonico, iscritta al n. 556 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con ordinanza in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste al riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;

ritenuto altresì che la Corte ha con le ordinanze n. 270 del 1983 e n. 33 del 1984 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica questione di costituzionalità; e ciò perché il giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"), pubblicata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza in epigrafe, emessa il 3 maggio 1983;

che tale normativa modifica il regime indennitario e stabilisce in quali casi gli organi competenti devono procedere a nuova determinazione dell'indennità;

considerato che, sulla base di quanto richiamato, la restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente caso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.